

COMUNE DI ARMENO

Novara

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3. del 28/01/2016

Articolo 1 - Finalità

1. È istituito il Servizio di Volontariato Civico Comunale, al fine di dare concreta attuazione ai principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva del Cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica a favore della Comunità di Armeno.

Articolo 2 - Definizione e caratteristiche del Volontariato Civico

1. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, è quell'insieme di attività prestate da singoli cittadini, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in ambiti diversificati da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali di sviluppo civile e sociale della Comunità Locale.
2. Il servizio di volontariato civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita; investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo articolo 4.
3. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari, pertanto, non sono utilizzati in sostituzione di personale dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì collaborano con esso unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

Art. 3 – Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Armeno istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui al precedente punto 1 (attività di seguito definita "Volontariato Civico") e norma tutto quanto concerne l'Albo Comunale dei Volontari Civici mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dal Regolamento.
3. La gestione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici spetta all'Ufficio No-profit appartenente al Settore Servizi educativi, culturali e rapporti con il cittadino.

Art. 4 - Ambito di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario, in conformità agli artt. 1 e 2 L. 266/91 e art. 3 della L.R. 1/2008, sono le seguenti:
 - a) finalità di *carattere sociale*, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio- assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non

codificate nella programmazione regionale;

b) finalità di *carattere civile*, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura; sono anche comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, la gestione di sale pubbliche, della biblioteca, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.

c) finalità di *carattere culturale*, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano infine in questo ambito anche le attività di formazione permanente.

2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.
3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

Articolo 5 - Istituzione dell'Albo dei Volontari

1. È istituito l'Albo dei Volontari civili, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale liberi cittadini possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate al precedente art. 4.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo competono al Comune di Armeno.

Articolo 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civili

1. Sono ammessi a svolgere attività di volontariato civico i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. età non inferiore agli anni 16 e non superiore a 80 anni;
 - b. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
 - c. assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - d. per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare titolo di soggiorno in corso di validità.
2. Possono svolgere il servizio anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o

certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un impiego compatibile con la propria condizione.

3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo

1. Chi intende svolgere il servizio di Volontariato Civico deve iscriversi all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. All'Albo Comunale dei Volontari civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento.
3. La domanda di iscrizione è presentata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile sul sito web istituzionale.
4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a. le generalità complete del volontario e la sua residenza;
 - b. l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - c. le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
 - d. la conoscenza e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
5. Al momento della domanda d'iscrizione è possibile comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 4 ovvero solo per una o più di esse.
6. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
7. Potranno essere esposti periodicamente all'Albo Pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 4, fatta comunque salva la possibilità da parte dei cittadini di presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.
8. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dal Comune, che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.
9. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Art. 8 – Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico

1. Verificata l'opportunità di svolgere un'attività di Volontariato Civico, il Comune consulta l'Albo Comunale dei Volontari Civici e sceglie, in base ai requisiti soggettivi e tra gli iscritti non attivi, gli iscritti potenzialmente adatti all'attività in questione.

2. I Volontari Civici, vengono singolarmente convocati per un colloquio con lo scopo di verificare la motivazione dell'aspirante volontario civico, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto.
3. Conclusi i colloqui, si dispone l'affidamento dell'attività e si approva il testo della convenzione contenente i dettagli organizzativi dello specifico rapporto di collaborazione.

Articolo 9 - Periodo di prova

1. Il volontario civico sarà sottoposto a un periodo di prova che potrà variare, a seconda del settore di impiego.
2. Scaduto tale termine, salvo diversa disposizione, il volontario civico sarà operativo a tutti gli effetti.

Articolo 10 - Espletamento del servizio

1. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta che riporti tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio contenute nella disposizione di affidamento; nella comunicazione devono essere chiaramente esposti il giorno e l'ora di inizio dell'attività, la durata del periodo di prova, il luogo di svolgimento del servizio (in caso di luoghi diversi, indicare quello "base"), il nome e il recapito telefonico d'ufficio del referente comunale per il servizio affidato.
2. Prima di iniziare l'attività, il Volontario Civico deve sottoscrivere per accettazione la convenzione.
3. Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.
4. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio".
5. Il referente comunale per l'attività cui il Volontario Civico è preposto ha il compito di informare e istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi; è suo compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.
6. Il Funzionario della Sezione valuta l'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative e può indicare al Volontario Civico documenti o ambiti amministrativi cui il Volontario Civico non può accedere.

Articolo 11 – Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione

1. Ciascun cittadino ha facoltà di richiedere all'Amministrazione di fare esercizio di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.
2. L'Amministrazione per contro si riserva la facoltà di vagliare le offerte di collaborazione dei volontari in base alla comparazione delle specifiche esigenze degli interventi progettati con le eventuali esperienze e qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere ai volontari, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifici requisiti di idoneità attitudinale e psicofisica.

3. Il Volontariato Civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo neppure in forma indiretta; non prefigura un rapporto di dipendenza né dà luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.
4. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la R.C.T.; l'assicurazione viene attivata unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
5. Una volta entrati in servizio i volontari civici devono acquisire dall'Amministrazione la scheda della valutazione del rischio relativa alla mansione da loro ricoperta e seguire la formazione obbligatoria sulla valutazione dei rischi.
6. I Volontari Civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica.
7. L'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
8. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 12 – Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall'Albo Comunale dei Volontari Civici

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici, previsto dall'art. 10 del presente regolamento, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:
 - a. venisse meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico che aveva determinato l'inizio dell'attività da parte del Volontario Civico;
 - b. da essa possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
 - c. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - d. siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
 - e. l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.
2. Il Volontario Civico, il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte alle lettere b, c e d del comma precedente, è cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici.
3. La collaborazione cessa di norma alla data esposta nella convenzione citata al comma 3 del precedente art. 8. Prima della conclusione del periodo di attività, l'Amministrazione Comunale, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'impiego del Volontario Civico, può prolungare la collaborazione con il medesimo Volontario Civico.
4. Con cadenza almeno triennale, l'Amministrazione Comunale effettua la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

Articolo 13 - Rapporto con le Associazioni di volontariato

1. L'iscrizione all'Albo Comunale del Volontariato Civico non esclude la partecipazione ad associazioni di volontariato. In questo senso l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.

Art. 14 – Certificazione delle esperienze e altre utilità

1. Qualora il Volontario ne faccia domanda, conclusosi il servizio di volontariato, l'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con altri enti sovra comunali deputati a questo fine, può rilasciare un certificato delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività.

Articolo 15 – Uso delle attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio.
2. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale:
 - a. è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
 - b. è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione al Direttore del Settore.
3. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.
4. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; di essi avrà personalmente cura e responsabilità fino a scarico.

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.